

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Nr. Progr. **50**

Data **20/12/2016**

Seduta NR. **8**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 20/12/2016 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 20/12/2016 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	N
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	N	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	N
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>			<i>Totali Assenti: 3</i>		

Assenti Giustificati i signori:

D'ALESSANDRO ROSA; BORSA CRISTINA; LUNARDI SABRINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

IL SINDACO – PRESIDENTE

Introduce brevemente l'argomento posto all'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore al Commercio ed Attività Produttive.

L'Assessore al Commercio ed Attività Produttive, sulla scorta della documentazione agli atti, relaziona al Consiglio Comunale in merito all'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Al termine della relazione il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri alla discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2004 si era provveduto all'approvazione del "Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 27.04.2004 erano state individuate le aree ove consentire lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche e, contestualmente, indicate le categorie merceologiche consentite all'interno del mercato ed individuati i posteggi alle stesse dedicati;
- Regione Lombardia ha provveduto ad apportare sostanziali modifiche alla L.R. 06/2010 nella sezione riguardante il commercio su aree pubbliche, nonché a recepire quanto stabilito nell'intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012, rep. Atti n. 83CU e nel Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 ex art. 70 – comma 5 – del D.Lgs. 59/2010, in materia di rinnovo delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche;

Considerata la necessità:

- di procedere, quindi, all'approvazione di un nuovo Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in sostituzione di quello approvato nel 2004 recependo le novità legislative apportate da Regione Lombardia e dalla Comunità Europea in materia di commercio su aree pubbliche, al fine di consentire l'emanazione del bando per la concessione dei posteggi mercatali entro il termine del 07.01.2017, come espressamente stabilito dalla normativa regionale sopra richiamata;
- di prevedere altresì apposita regolamentazione inerente l'utilizzo di infrastrutture presenti nell'area mercatale da parte degli esercenti;

Acquisiti i suggerimenti ed i pareri espressi dai Responsabile delle Aree LL.PP. e Polizia Locale;

Richiesti i pareri previsti dalla normativa vigente in materia alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed alle Associazioni di consumatori;

Visto il parere espresso da Confcommercio in data 25 novembre 2016 e dato atto che, entro il termine stabilito all'atto dell'invio della richiesta di parere, risulta essere l'unico pervenuto;

Visto il parere della Commissione Consiliare Area Assetto del Territorio del 12 dicembre 2016;

Vista la L.R. 02.02.2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";

Vista la D.G.R. 13.06.2016 – n. X/5296 "Recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici";

Vista la D.G.R. 27.06.2016 n. X/5345 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 17 – comma 2 – della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle DD.GG.RR. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003";

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dal Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio;

Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria relativamente all'assenza di spese indirette o minori entrate;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, il Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in sostituzione di quello approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2004;

2. di abrogare, con effetto dall'entrata in vigore del predetto regolamento, quello attualmente vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2004;
3. di approvare, altresì, l'allegata planimetria dell'area del mercato di Busto Garolfo – capoluogo, recante la nuova individuazione dei posteggi e delle categorie merceologiche agli stessi destinate;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Allegati:

- Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- Planimetria del mercato di Busto Garolfo - capoluogo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 20/12/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **50** del **20/12/2016**

OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 13/12/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

Geom. ANGELO SORMANI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 13/12/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI



- NON ALIMENTARI
- ALIMENTARI DEPERIBILI
- ALIMENTARI NON DEPERIBILI
- FRUTTA
- PESCE
- FIORI
- PRODUTTORI AGRICOLI E BATTITORI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO Provincia di Milano	
Servizio Programmazione, Progettazione ed Espropriazioni	
ADEGUAMENTO PIAZZA MERCATO	
PLANIMETRIA GENERALE DISPOSIZIONI MERCEOLOGICHE	
PROGETTO	
PERSONALE INTERESSATO:	INV.
ARCH. GIUSEPPE SANGUINETTO	1
ARCH. ANDREA FOCIGNOLO	SCALA
	1:200
	AGG.
	NOV. 2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E
DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui all'art. 27, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio, alla somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali e di rivendita di quotidiani e periodici.
2. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come d.lgs. 114/98), alla L.R. 02.02.2010, n. 6 (di seguito indicata come L.R. 06/10) e ai provvedimenti a queste collegati nonché ai disposti ed agli indirizzi dettati con D.G.R 13.06 2016, n. X/5296 e D.d.u.o. 22/07/2016 n.7240 con i quali viene determinata la necessità di un trattamento omogeneo relativamente a tutte le tipologie di attività indicate al punto 1.
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto

idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- e) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- g) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- h) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- i) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- k) attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione di merci;
- l) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commerciale su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993,

oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.

4. Il presente atto fornisce inoltre indicazioni in ordine all'ottenimento e alla gestione della carta di esercizio e dell'attestazione annuale e disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

ART. 2 – FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione delle iniziative di commercio su aree pubbliche nelle forme del mercato, ordinario o straordinario, della fiera o di posteggio isolato; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica delle stesse, possono essere stabilite:
 - a) I giorni e l'orario di svolgimento delle iniziative;
 - b) La localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore o tipologia merceologica e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico – sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori; considerata la localizzazione dei posteggi dei mercati, posti a ridosso di case di abitazione, i posteggi del settore alimentare destinati alla vendita di prodotti ittici saranno ammessi con esclusione di ogni attività di cottura sul posto degli stessi, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati ad effettuare la cottura sul posto dei prodotti ittici alla data di adozione del presente Regolamento e dei loro aventi causa;
 - c) Il numero dei posteggi, indicando, se previsto, quelli riservati agli agricoltori ed agli eventuali battitori.

ART. 3 – COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19 - comma 2 – della L.R. 06/2010 viene determinato di non istituire la Commissione consultiva.
2. Saranno comunque richiesti i pareri alle associazioni dei consumatori e degli utenti ed alle associazioni imprenditoriali

maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche in merito a:

- a) Programmazione di tutte le attività del commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'art. 16 – comma 2, lett. h) della L.R. 06/2010;
- b) Definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) Istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) Definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) Predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) Richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'art. 16 – comma 2, lett. h) della L.R. 06/2010;
- g) Ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Con ulteriore atto deliberativo l'Amministrazione Comunale, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera i) della L.R. 6/2010 individua le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
 - c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico – sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - d) delle caratteristiche socio – economiche del territorio;

e) della densità della rete distributiva esistente.

CAPO II – DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' SU POSTEGGIO IN CONCESSIONE ED IN FORMA ITINERANTE

ART. 5 – MERCATI SETTIMANALI

1. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentiti i pareri delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 18 – lett. l), della L.R. 06/2010.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'aumento dei posteggi entro la disponibilità di cui all'art. 17, comma 1 della L.R. 06/2010, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. l) della L.R. 06/2010.
3. Il Comune, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce:
 - a) La localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
 - b) La periodicità di svolgimento del mercato;
 - c) Il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
 - d) I posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.
4. Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
5. I posteggi mercatali sono individuati in relazione :
 - a) Alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - b) All'osservanza delle condizioni igienico – sanitarie prescritte;
 - c) Alla diversa superficie dei posteggi medesimi;
 - d) Alla tipologia merceologica delle merci vendute.

6. In ragione di tutto quanto sopra nel Comune di Busto Garolfo settimanalmente i mercati si tengono nelle aree pubbliche destinate a tale uso, come determinate nel provvedimento istitutivo dei mercati stessi, e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento.
7. Nel definire le caratteristiche dei posteggi nelle aree mercatali l'Amministrazione ha considerato la necessità di favorire, eventualmente attraverso l'individuazione di posteggi destinati a specifiche categorie merceologiche, l'insediamento di tipologie carenti.
8. A tal fine, richiamato quanto stabilito dalle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 68 del 27.04.2004, n. 88 del 25.05.2004, n. 120 del 27.07.2004, n. 164 del 16.11.2004, n. 171 del 31.10.2006, n. 87 del 12.05.2009, si stabilisce, per il mercato del capoluogo, in modifica a quanto approvato nei citati atti, quanto segue, come indicato nella planimetria allegata al presente Regolamento:
 - a) I posteggi n. 39 e 41 sono destinati esclusivamente al commercio di prodotti ittici freschi. Sul posteggio n. 41 è consentita la cottura sul posto degli stessi. Pertanto, per tali posteggi non sarà possibile la cessione dell'azienda ad operatori esercenti l'attività in altro settore.
 - b) I posteggi n. 89 – 90 – 91 sono destinati al commercio di fiori e piante. Per tali posteggi sarà possibile la cessione dell'azienda esclusivamente ad operatori esercenti l'attività nello stesso settore o nel settore non alimentare
 - c) I posteggi dal n. 1 al n. 27 – dal n. 45 al n. 77 ed il posteggio n. 88 sono destinati al commercio di generi non alimentari, con esclusione di fiori e piante. Per tali posteggi non sarà possibile la cessione dell'azienda ad operatori esercenti l'attività nel settore alimentare.
 - d) Il posteggio n. 37 è destinato al commercio di generi alimentari non deperibili. Pertanto, per tale posteggio non sarà possibile la cessione dell'azienda ad operatori esercenti l'attività in altro settore o nel settore alimentare con generi deperibili.
 - e) I posteggi n. 28 – 29 – 30 – 33 – 35 – 36 – 38 – 44 – 78 sono destinati al commercio di prodotti ortofrutticoli. Per tali posteggi non sarà possibile la cessione dell'azienda ad operatori esercenti l'attività nel settore dei prodotti ittici freschi e dei non alimentari.
 - f) I posteggi n. 31 – 32 – 34 – 42 – 43 e dal n. 79 al n. 87 sono destinati esclusivamente al commercio di generi alimentari, esclusi i prodotti ittici ed ortofrutticoli e generi non alimentari.

Pertanto, per tali posteggi non sarà possibile la cessione dell'azienda ad operatori esercenti l'attività nel settore ortofrutticolo, dei prodotti ittici freschi e generi non alimentari.

9. Eventuali modifiche di quanto qui stabilito relativamente alle tipologie merceologiche dei vari posteggi potranno essere disposte con apposito atto deliberativo da parte dell'organo competente senza necessità di modifica del presente Regolamento, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'art. 19 – comma 1 – della L.R. 06/2010.
10. Per quanto attiene invece al mercato della Frazione Olcella, istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 06.06.2016 si stabilisce quanto segue, come indicato nella planimetria allegata al presente Regolamento:
 - a) Il mercato è costituito da n. 7 posteggi delle dimensioni di ml. 8,00 x 4,50
 - b) I posteggi vengono individuati come segue:
 - Posteggi dal n. 1 al n. 3 riservati al commercio di generi alimentari, esclusi prodotti ortofrutticoli;
 - Posteggio n. 4 riservato al commercio di prodotti ortofrutticoli
 - Posteggi dal n. 5 al n. 7 riservati al commercio di generi non alimentari.
11. Eventuali modifiche di quanto qui stabilito relativamente alle tipologie merceologiche dei vari posteggi potranno essere disposte con apposito atto deliberativo da parte dell'organo competente senza necessità di modifica del presente Regolamento, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'art. 19 – comma 1 – della L.R. 06/2010.
12. Al fine di evitare situazioni di disagio per i residenti nelle aree prossime al mercato, nei posteggi del settore alimentare eventualmente destinati alla vendita di prodotti ittici deve ritenersi esclusa la possibilità di effettuare la cottura sul posto.
13. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non comportano necessità di modifica del presente Regolamento, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'art. 19 – comma 1 – della L.R. 06/2010.
14. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati con apposita segnaletica, e dovranno individuare:
 - un'area riservata alla vendita da parte di commercianti;
 - un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal

successivo art. 17; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
- un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.

15. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 6 – DISCIPLINA E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Ai produttori agricoli, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3.2.5. della D.G.R. 27.06.2016, n. X/5345, viene riservato un posteggio all'interno dell'area mercatale (3% dei posteggi disponibili per il commercio di generi alimentari e florovivaistici), come indicato nella planimetria allegata al presente Regolamento.

Nel caso di domande superiori alla disponibilità, tali posteggi sono assegnati, secondo i criteri di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Il posteggio, in caso di mancato utilizzo da parte dei produttori agricoli aventi diritto è assegnato, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

ART. 7 – MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.

2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare, non alimentare o categoria merceologica stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi della vigente normativa in materia) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le

- caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato é già titolare.
3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.
 4. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare, non alimentare o categoria merceologica stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi della vigente normativa in materia) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.
 5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui é titolare l'operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere dimensioni inferiori a 7 x 4,5 ml, e una superficie complessiva minore di 31,5 mq, dimensioni aumentate 7 x 5 ml, e una superficie complessiva minore di 35 mq per i soli esercenti la vendita di prodotti ortofrutticoli.
 6. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.
 7. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

ART. 8 – CRITERI DI SELEZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN POSTEGGI GIA' ESISTENTI NEI MERCATI

1. Le concessioni di posteggio nelle aree mercatali hanno durata pari a 12 anni. L'assegnazione avverrà a seguito di pubblicazione di apposita graduatoria formulata sulla base dell'esito di bando

pubblico nel quale verranno individuati i criteri di priorità di cui alla D.g.r. 27.06.2016, n. X/5345.

2. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

E' altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. La carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra Regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra Regione italiana. Tali ultimi operatori devono, invece, essere in possesso dell'attestazione annuale

Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, utilizzando il modello allegato al bando, scaricabile dal sito internet del Comune stesso, oppure tramite il portale telematico dello SUAP.

Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio del Comune e debbono comunque essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando stesso.

Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 23, comma 11 bis della L.R. 6/2010.

La domanda deve contenere:

- dati anagrafici del richiedente;

- Codice Fiscale e Partita IVA;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
- indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce, ivi compresa la categoria merceologica dello stesso, così come determinata dall'art. 5, comma 8, del presente Regolamento;
- estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- l'omissione della firma digitale;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancata allegazione di copia della seguente documentazione:

- a) copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
 - b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
 - la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
 - La presentazione della domanda su modello diverso da quello previsto dal bando.

La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al bando è pubblicata presso l'albo pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande.

Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.

Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato dall'articolo 23, comma 11 bis della L.R. 6/2010, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati mediante sorteggio e ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione.

ART. 9 – CRITERI DI SELEZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN POSTEGGI NEI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE

1. Le concessioni di posteggio nelle aree mercatali hanno durata pari a 12 anni. L'assegnazione avverrà a seguito di pubblicazione di apposita graduatoria formulata sulla base dell'esito di bando pubblico nel quale verranno individuati i criteri di priorità di cui alla D.g.r. 27.06.2016, n. X/5345.
2. Per le modalità di presentazione delle richieste si rimanda espressamente a quanto stabilito al precedente art. 8.

ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI IN POSTEGGI DI NUOVA ISTITUZIONE NEI MERCATI ESISTENTI

1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione su area pubblica, in ampliamento dei mercati già esistenti, l'assegnazione avverrà a seguito di pubblicazione di apposita graduatoria formulata sulla base dell'esito di bando pubblico nel quale verranno individuati i criteri di priorità, riconducibili ai medesimi criteri che verranno stabiliti per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione.

ART. 11 – DISCIPLINA E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI – SPUNTA

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che abbiano presentato domanda di partecipazione alla spunta per l'anno corrente, completa di copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, della carta di esercizio e dell'attestazione della regolarità amministrativa per l'anno in corso.
2. L'assegnazione giornaliera del posteggio viene effettuata in accordo con la graduatoria annuale conteggiante il numero di presenze nel

mercato di cui trattasi, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.

A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

La graduatoria viene aggiornata al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per il successivo anno solare.

Verranno esclusi dalla graduatoria gli operatori che nel triennio non abbiano fatto registrare almeno il 50% delle presenze, rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato, con riparto proporzionale in caso di attività stagionale e di domande avanzate in corso d'anno.

3. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. Avendo il Comune determinato le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.
4. Al fine di assicurare la migliore articolazione del mercato e la maggiore completezza dell'offerta, agli operatori che vendano tipologie non presenti nel mercato potrà essere accordata priorità nella graduatoria, privilegiando le offerte merceologiche di produzioni tipiche, biologiche, made in Italy; qualora gli stessi operatori o i loro aventi causa mettano in vendita altri generi, anche se ricompresi nel medesimo settore merceologico, verrà persa tale priorità.
5. In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori in spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare ma con esclusione di operatori esercenti commercio di prodotti ittici e prodotti ortofrutticoli mentre, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, non potrà essere assegnato ad operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare.

ART. 12 – PRESTATORE PROVENIENTE DA UNO STATO EUROPEO O EXTRA EUROPEO

1. Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione

acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati dell'Unione.

2. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di selezione di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

ART. 13 – DISCIPLINA E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE

1. Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore è riservato, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della l.r. 6/2010, un posteggio all'interno dell'area mercatale, individuato nella planimetria allegata al presente Regolamento. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e il posteggio a loro riservato è assegnato in base al programma di turnazione concordato con il Comune.

ART. 14 – CARATTERISTICHE E MODALITA' SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1. Il Comune di Busto Garolfo, rispettivamente con Deliberazione del Podestà n. 11 del 13 febbraio 1937 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06.06.2016 ha provveduto ad istituire i seguenti mercati sul territorio comunale:

- Mercato del capoluogo

Frequenza settimanale nella giornata del venerdì e ubicato in Piazza Mercato articolato così come descritto all'art. 5 del presente regolamento integrato dalla presenza di n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli, così come indicato all'art. 6 del presente regolamento e di n. 1 posteggio riservato ai battitori, così come indicato all'art. 15 del presente regolamento.

- Mercato della frazione Olcella

Frequenza settimanale nella giornata del lunedì e ubicato in Via Po, articolato così come descritto all'art. 5 del presente regolamento.

2. I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area dei mercati settimanali, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 8⁰⁰ nel periodo invernale ed entro le ore 7³⁰ nel periodo estivo individuabile nella vigenza dell'ora legale.
3. Gli operatori che utilizzano autobanchi attrezzati devono occupare il proprio posteggio con un anticipo di 30 minuti rispetto agli orari stabiliti al precedente punto.
4. I responsabili comunali del servizio di Vigilanza sul mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.
5. Le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 8³⁰ nel periodo invernale ed entro le ore 8⁰⁰ nel periodo estivo, individuabile nella vigenza dell'ora legale. Dovrà essere garantita la presenza dell'operatore almeno fino alle ore 13.⁰⁰. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 14⁰⁰; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14³⁰.
6. La mancata presenza del titolare del posteggio o di un dipendente dell'Azienda entro mezz'ora dal termine ultimo fissato al primo comma verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Municipale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.
7. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 dicembre, del 1 gennaio o della Pasqua, si potrà procedere ad anticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.
8. In caso di edizioni straordinarie del mercato, la Giunta Comunale potrà modificare l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo, che verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario, all'interno della fascia oraria tra le ore 5⁰⁰ e le ore 24⁰⁰.

ART. 15 – VERIFICA DELLE PRESENZE

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio é rilevata dopo mezz'ora dal termine ultimo stabilito ai punti 1 e 2 dell'art. 16 del presente Regolamento.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

ART. 16 – OPERATIVITA'

1. All'interno delle aree mercatali è consentita esclusivamente la circolazione pedonale fatto salvo l'accesso degli automezzi degli operatori negli orari descritti al precedente punto. Sarà cura del Servizio di Polizia Locale verificare il posizionamento di opportuna segnaletica per evidenziare l'interdizione dell'accesso veicolare all'area.
2. Gli operatori del mercato sono obbligati a posizionare i propri mezzi all'interno del posteggio assegnato con divieto di utilizzo dei parcheggi limitrofi ed esterni alle aree mercatali al fine di favorire l'utenza.
3. Fatto salvo quanto previsto al punto 2 dell'art. 16 del presente Regolamento in relazione al posizionamento dei mezzi e delle attrezzature per gli operatori titolari di concessione, il posizionamento dei mezzi e delle attrezzature degli operatori assegnatari giornalieri di posteggio a seguito di "spunta", dovrà avvenire entro le ore 8.30 nel periodo invernale ed entro le ore 8.00 nel periodo estivo, periodi individuabili nella vigenza dell'ora legale.

Art. 17 – SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI

1. La soppressione dei mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo

- spostamento della data di svolgimento del mercato sono decisi dal Comune nel rispetto delle disposizioni regionali.
2. Entro 30 gg. dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il Comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso evidenziando in vigore di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta.
 3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo, può essere disposto dai Comuni per:
 - a) motivi di pubblico interesse
 - b) cause di forza maggiore
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico – sanitari
 4. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio
 - b) anzianità di presenza sul mercato
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari e non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
 5. Nel caso in cui il Comune abbia stabilito, all'interno delle categorie "alimentare" e "non alimentare" specifiche categorie merceologiche al fine di una migliore e più completa articolazione dell'offerta, l'assegnazione del posteggio sarà vincolata alla categoria merceologica posta in vendita dall'operatore.
 6. Il provvedimento relativo allo spostamento del mercato viene trasmesso alla Regione.
 7. Qualora le date di effettuazione dei mercati e delle fiere dovessero coincidere e si sovrappongano, il Comune valuterà, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente disporrà il recupero del mercato in altra data.

ART. 18 – MODALITA' UTILIZZO TORRETTE EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA POTABILE

1. Il collegamento alle torrette predisposte per l'utilizzo da parte dei commercianti autorizzati alla vendita di generi alimentari e prodotti ittici, che necessitino di utilizzare energia elettrica e/o acqua potabile per lo svolgimento dell'attività, è consentito solo a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Area LL.PP., previa preventiva richiesta, in carta semplice, da parte dell'operatore, subordinata, in caso di richiesta da parte di operatore "spuntista", al versamento di deposito cauzionale in cui importo viene determinato dall'Area LL.PP.
2. L'operatore ha l'obbligo del pagamento, a titolo di rimborso, delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'impegno di potenza e la fornitura di energia elettrica proporzionalmente ai Kw/h richiesti, tenuto conto che il mancato pagamento delle stesse, da eseguire entro il termine di giorni 60 (sessanta) e comunque nell'anno solare di emissione della reversale/mandato di pagamento, comporterà la sospensione della fornitura di energia elettrica da parte di operatori del Comando di P.L., fino alla regolarizzazione della posizione debitoria dell'operatore.
3. Gli operatori di Polizia Locale presenti sul mercato sono tenuti alla verifica dell'utilizzo dell'energia elettrica esclusivamente da parte dei soggetti autorizzati, provvedendo all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori, anche penali, previsti dalla normativa ed alla contestuale, immediata interruzione del collegamento alla rete pubblica.
4. L'operatore ha l'obbligo del pagamento, a titolo di rimborso, delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il consumo di acqua potabile richiesta; lo stesso verrà ripartito in parti uguali tra tutte le utenze allacciate alle prese di acqua, tenuto conto che il mancato pagamento delle stesse, da eseguire entro i termini di giorni 60 (sessanta) e comunque nell'anno solare di emissione della reversale/mandato di pagamento, comporterà, previo accertamento dell'insolvenza da parte dell'Ufficio LL.PP., la sospensione della fornitura di acqua potabile da parte di operatori del Comando di P.L., fino alla regolarizzazione della posizione debitoria dell'operatore.

Art. 19 – ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI

1. I posteggi isolati vengono istituiti con le procedure di cui all'art. 2 – comma 1 – del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
 - a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - b) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili.

CAPO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FIERE

ART. 20 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE

1. Il Comune di Busto Garolfo ha provveduto ad istituire le seguenti fiere sul territorio comunale destinate a operatori commerciali nell'ambito di categorie merceologiche alimentari e non alimentari:

- Fiera primaverile

Svolgimento nelle giornate di domenica e lunedì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, nelle date indicate nell'apposito atto deliberativo a mezzo del quale verranno stabilite ubicazione e localizzazione dei posteggi.

-Fiera autunnale

Svolgimento nelle giornate di domenica e lunedì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, nelle date indicate nell'apposito atto deliberativo a mezzo del quale verranno stabilite ubicazione e localizzazione dei posteggi.

In occasione delle fiere il Comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

ART. 21 – CRITERI DI SELEZIONE RILASCIO CONCESSIONI

1. Le concessioni di posteggio nelle aree fieristiche hanno durata di dodici anni.

L'assegnazione avverrà a seguito di pubblicazione di apposita graduatoria formulata sulla base dell'esito di bando pubblico nel quale verranno individuati i criteri di priorità di cui alla D.g.r. 27.06.2016, n. X/5345.

In considerazione del fatto che ogni edizione della medesima Fiera si svolge in due giornate ed in sedi diverse per ogni giornata, è facoltà dell'operatore presentare un'unica domanda per entrambe le giornate; nella stessa dovranno essere obbligatoriamente indicati i numeri di posteggio per la giornata di domenica e per la giornata di lunedì.

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

E' altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. La carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un Comune di un'altra Regione italiana. Tali ultimi operatori devono, invece, essere in possesso dell'attestazione annuale

Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, utilizzando il

modello allegato al bando, scaricabile dal sito internet del Comune stesso.

Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio del Comune e debbono comunque essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando stesso.

Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di comma 11 bis della L.R. 6/2010.

La domanda deve contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e Partita IVA;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
- indicazione del/i numero/i del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce, ivi compresa la categoria merceologica dello stesso;
- estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, relativa alle precedenti edizioni;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- l'omissione della firma digitale;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
 - la mancata allegazione di copia della seguente documentazione:
 - a) copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
 - b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
- La presentazione della domanda su modello diverso da quello previsto dal bando.

La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al bando è pubblicata presso l'albo pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande.

Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.

Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato dall'articolo 23, comma 11 bis della L.R. 6/2010, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati mediante sorteggio e ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande relative ai posteggi interessati, questi verranno assegnati con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente Regolamento ai commercianti che ne faranno richiesta.

2. Gli assegnatari della concessione pluriennale sono tenuti ad inviare apposita conferma di partecipazione ad ogni edizione della manifestazione, che dovrà pervenire entro 30 gg. dalla data di svolgimento della stessa.
3. Per quanto concerne l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati nella Fiera si rimanda espressamente a quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento così come richiamato anche al punto 6 del successivo art. 24.

ART. 22 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE

1. I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area fieristica, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 6.³⁰, mentre le operazioni per l'occupazione dei posteggi non assegnati (spunta) avrà luogo a partire dalla ore 7.⁰⁰.
2. Gli operatori che utilizzano autobanchi attrezzati devono occupare il proprio posteggio con un anticipo di 30 minuti rispetto agli orari stabiliti al precedente comma 1.
3. I responsabili comunali del servizio di Vigilanza sulle fiere potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area fieristica dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.
4. Le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 8.⁰⁰. Dovrà essere garantita la presenza dell'operatore almeno fino alle ore 18.⁰⁰.

⁰Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 18.³⁰; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 19.⁰⁰.

5. La mancata presenza del titolare del posteggio o di un dipendente dell'Azienda entro mezz'ora dal termine ultimo fissato al primo comma verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Municipale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente Regolamento.
6. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto deliberativo, si riserva la possibilità di individuare appositi spazi da destinare a soggetti che espongano esclusivamente manufatti totalmente dagli stessi realizzati e che non svolgano attività imprenditoriale commerciale (cosiddetti hobbisti).
7. L'assegnazione dei posteggi all'interno degli spazi di cui al punto precedente verrà effettuata con le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 23 – VERIFICA DELLE PRESENZE

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio é rilevata dopo mezz'ora dal termine ultimo stabilito dall'art. 24 del presente Regolamento.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano.
3. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

ART. 24 – OPERATIVITA'

1. All'interno delle aree fieristiche è consentito esclusivamente la circolazione pedonale fatto salvo l'accesso degli automezzi degli operatori negli orari descritti al precedente punto. Sarà cura dei responsabili del servizio Polizia Locale provvedere a far sì che venga posizionata opportuna segnaletica per evidenziare l'interdizione dell'accesso veicolare all'area.
2. Gli operatori della fiera sono obbligati a posizionare i propri mezzi all'interno del posteggio assegnato con divieto di utilizzo dei parcheggi limitrofi ed esterni alle aree fieristiche al fine di favorire l'utenza.

Art. 25 – SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASMERIMENTO DELLE FIERE

1. La soppressione delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento della fiera sono decisi dal Comune nel rispetto delle disposizioni regionali.
2. Si procederà annualmente alla pubblicazione dei dati nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'art. 16 – comma 2, lett. h) – della L.R. 06/2010.

CAPO IV –AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 26 – AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'autorizzazione per posteggi in concessione, è rilasciata dal Funzionario Responsabile, unitamente alla concessione dello stesso, sulla base dell'apposita graduatoria approvata a seguito del bando di selezione pubblica di cui agli artt. 8 – 9 – 10 del presente Regolamento, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla L.R. 06/2010 per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 70 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

L'autorizzazione abilita all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L'autorizzazione è rilasciata con riferimento:

- ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed alle tipologie merceologiche stabilite dall'art. 5 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 21 – comma 7ter, lettera a), della L.R. 06/2010

- ai requisiti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 06/2010
- 3. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento e previa comunicazione alla competente autorità di controllo.
L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico – sanitarie.
- 4. Ciascun soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali, in quanto entrambe con meno di cento posteggi, così come determinato dal comma 11bis dell'art. 23 della L.R. 06/2010.
- 5. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare attività; in caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al Comune che l'ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.
Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010.
- 6. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
- 7. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
- 8. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
- 9. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione della competente autorità di controllo.
- 10. Le autorizzazioni di cui ai punti precedenti devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

ART. 27 – MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

6. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale su posteggio in concessione deve essere presentata al Comune meditante l'utilizzo di apposita procedura informatica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43bis – comma 2 – del D.P.R. 445/2000, dove l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010
 - c) di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dal comma 11bis dell'art. 23 della L.R. 06/2010
 - d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione o del posteggio isolato cui si riferisce la richiesta
 - e) il settore o i settori merceologici richiesti
 - f) i numeri identificativi delle marche da bollo necessarie per l'istanza e per l'autorizzazione
2. L'autorizzazione é rilasciata unitamente alla concessione del posteggio sulla base dell'apposita graduatoria approvata a seguito del bando di selezione pubblica di cui agli artt. 8 – 9 – 10 del presente Regolamento.
3. L'avvio dell'attività dovrà avvenire, salvo proroga per comprovata necessità, entro il termine di 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, così come stabilito dall'art. 21 – comma 4 – della L.R. 06/2010, dandone comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
Nel caso di mancato adempimento ovvero del venir meno, ad attività iniziata o a seguito di sub ingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'art. 27 – comma 4 – della L.R. 06/2010.
4. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune dalle persone fisiche o dal Legale Rappresentante delle Società nel Comune nel quale intendono esercitare l'attività.
5. Il funzionario responsabile al quale viene presentata una nuova domanda di autorizzazione per il commercio itinerante verifica, attraverso la carta d'esercizio di cui all'art. 21 – comma 10 – della L.R. 06/2010, avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale

relativo al commercio ambulante, se il richiedente sia in possesso di un'altra autorizzazione rilasciata da altro Comune.

6. Nella domanda, presentata meditante l'utilizzo di apposita procedura informatica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43bis – comma 2 – del D.P.R. 445/2000, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010
 - c) il settore o i settori merceologici di attività;
 - d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante
 - e) i numeri identificativi delle marche da bollo necessarie per l'istanza e per l'autorizzazione
7. L'autorizzazione é rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 gg. dal suo ricevimento.
8. L'avvio dell'attività dovrà avvenire, salvo proroga per comprovata necessità, entro il termine di 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, così come stabilito dall'art. 21 – comma 4 – della L.R. 06/2010, dandone comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
Nel caso di mancato adempimento ovvero del venir meno, ad attività iniziata o a seguito di sub ingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'art. 27 – comma 4 – della L.R. 06/2010.
9. L'Ufficio é tenuto ad effettuare verifica della veridicità di tutte le dichiarazioni ed autocertificazioni sottoscritte dagli interessati.

ART. 28 – SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010.

2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggio in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio previa presentazione di apposita comunicazione da parte del re intestatario meditante l'utilizzo di apposita procedura informatica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43bis – comma 2 – del D.P.R. 445/2000, contenente la contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di impresa, con obbligo a volturarla.
3. La re intestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività previa presentazione di apposita comunicazione meditante l'utilizzo di apposita procedura informatica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43bis – comma 2 – del D.P.R. 445/2000. Nella comunicazione di sub ingresso deve essere contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
4. Qualora il Comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti di competenza.
5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010 deve comunicare l'avvenuto sub ingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 gg. in caso di comprovata necessità.
7. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto sub ingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

ART. 29 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE CON CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. La revoca dell'autorizzazione è prevista:

- a) Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, della L.R. 06/2010;
 - b) Per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) Qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21 – comma 4 – della Legge;
 - d) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di re intestazione.
2. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera b) della L.R. 6/2010 è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
3. In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 21, comma 11 quater della L.R. 6/2010, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

ART. 30 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. La revoca dell'autorizzazione è prevista:
- a) Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, della L.R. 06/2010;
 - b) Qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21 – comma 4 – della Legge;
 - c) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di re intestazione.

ART. 31 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARTA DI ESERCIZIO

1. La carta di esercizio di cui all'art. 21 – comma 10 – dalla L.R. 06/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
2. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra Regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da Comune di un'altra Regione italiana.
3. La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti, raggiungibile dal sito www.muta.servizirl.it dove sono presenti indicazioni operativa e manualistica dedicata all'utilizzo dell'applicativo "Carta di Esercizio"), direttamente dall'operatore su aree pubbliche (o tramite un intermediario standard quale, ad esempio, un commercialista) o, a titolo gratuito, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'art. 16 – comma 2, lettera l) della L.R. 06/2010 (intermediari esclusivi), per ogni operatore su aree pubbliche anche non iscritto. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai Comuni in cui è svolta l'attività su posteggio o dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante.
4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".
5. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione

necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

6. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.
7. La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato "pdf".
8. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare dell'autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 27 – comma 5 – della L.R. 06/2010.

ART. 32 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTESTAZIONE

1. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali ed assistenziali di cui all'art. 21, commi 4 e 9 della L.R. 06/2010 è verificata annualmente da uno dei Comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Al fine di supportare i Comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai Comuni, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'art. 16 – comma 2, lett. l) della L.R. 06/2010. L'attestazione può essere richiesta direttamente dall'operatore o da un intermediario standard (in questo caso l'attestazione, previa verifica di assolvimento degli obblighi di cui sopra, viene rilasciata da uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio, intestata all'impresa richiedente l'attestazione. Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra (intermediari esclusivi) possono rilasciare direttamente l'attestazione.
2. Come per la carta di esercizio, l'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA.

3. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.
4. Il Comune o le associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:
 - Amministrativi, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - Fiscali, deve risultare dalla verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d'impresa;
 - Previdenziali ed assistenziali, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta).
5. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.
6. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.
7. I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al Comune o alle associazioni maggiormente rappresentative di cui all'art. 16 – comma 2, lettera l) della L.R. 06/2010, il rilascio dell'attestazione annuale.
8. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un Comune appartenente ad altra Regione italiana.
9. L'operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un Comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. La richiesta deve essere inoltrata al Comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'art. 16 – comma 2, lett. l) della L.R. 06/2010.

10. L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia su supporto informativo in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato "pdf".

Art. 33 – DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della L.R. 06/2010 o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti per un raggio di m. 500.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote, nel rispetto delle vigenti normative igienico – sanitarie.
3. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 30 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.
4. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 m. da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
5. Le aree del Comune nelle quali il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità, così come quelle nelle quali dovrà essere limitato o escluso in funzione della tutela di siti particolare valore archeologico, storico, artistico od ambientale, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
6. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – MODALITÀ DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE

1. Ogni venditore, sia concessionario di posteggio che itinerante, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza.
2. Dovranno essere altresì esibite la carta d'esercizio e l'attestazione annuale di cui agli artt. 31 e 32 del presente Regolamento, con le modalità negli stessi previste.
Le disposizioni relative alla carta d'esercizio non si applicano ai titolari di posteggio isolato, mentre ai produttori agricoli non si applicano nemmeno le disposizioni relative all'attestazione annuale.
3. Inoltre, il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita) su posteggio in concessione pluriennale, deve essere munito della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e, tutti i titolari di posteggio, della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002.

Art. 35 – DIVIETI

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del T.U.L.L.P.S.
2. Ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002, é vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi allo stato sfuso.

Art. 36 – NORME DI SICUREZZA

1. Durante i mercati e le fiere su aree pubbliche o aperte al pubblico dovranno essere rispettate le seguenti norme di sicurezza:

- a) l'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita e somministrazione al pubblico;
- b) non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande;
- c) le apparecchiature a gas di cui al precedente punto a) devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati sui banchi di vendita;
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia.
- d) Per ciascun tipo di apparecchio utilizzatore a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.

Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto c) deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze), in caso di auto market e simili anche il costruttore / allestitore, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme tecniche previste in materia, ovvero, in assenza di norme specifiche, per analogia UNI 7129/2001, UNI 7131/1999/EC, UNI 7140/1993, UNI 7432/1975, UNI 9891/1998, ecc.).

- e) La dichiarazione di cui al precedente punto d), in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.
- f) Gli operatori che utilizzano impianti a GPL dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose.
- g) E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature con uso di GPL.
- h) In quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 ove applicabile, ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno n. 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente (>6Kg – 21° 89BC), debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto di GPL. L'impiego di detti estintori dovrà essere supportato da previa specifica formazione attraverso la frequenza di

un corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza almeno di rischio BASSO.

- i) Le bombole di GPL utilizzate devono essere riempite tassativamente non oltre l'80% del proprio volume ed esclusivamente da parte di ditte autorizzate. Un riempimento superiore all'80% effettuato abusivamente preso distributori stradali di GPL può costituire pericolo di scoppio in presenza di variazioni di temperatura dovute anche all'irraggiamento solare.
- j) Gli impianti elettrici fissi o mobili del punto vendita (bancarella o autocarro) e gli allacciamenti sino al punto di fornitura devono soddisfare le indicazioni sotto riportate:
 - I collegamenti e gli impianti, così come richiesto dalla normativa tecnica, dovranno essere protetti contro i contatti elettrici diretti e indiretti e dotati di dispositivi di sezionamento e di protezione contro le sovracorrenti;
 - L'allacciamento temporaneo realizzato per l'alimentazione degli impianti (dal punto di fornitura al punto vendita) deve essere eseguito seguendo il percorso più breve possibile evitando attraversamenti stradali, zone di transito veicoli e senza costituire intralcio al passaggio delle persone;
 - Il punto vendita dovrà essere ubicato in modo che l'allacciamento ed i relativi passaggi consentano la posa dei cavi a terra nelle aree retrostanti le bancarelle, ove non sussiste la possibilità di transito delle persone che frequentano la manifestazione;
 - Gli impianti di banchi vendita, impianti fissi a bordo di autocarro o semifissi per le bancarelle, dovranno essere realizzati in modo conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 64-8. L'impianto fisso così, come il quadro di distribuzione della bancarella dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di corretta installazione a firma di installatore qualificato;
 - Nel caso in cui l'alimentazione elettrica sia fornita con un gruppo elettrogeno, le modalità di installazione del gruppo e di collegamento degli impianti dovranno essere certificate da installatore / tecnico qualificato e riportate su schema. L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto del Piano di Zonizzazione acustica del Comune; il suddetto generatore deve essere collocato in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o

benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata;

- Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un tecnico o installatore abilitato; l'impianto dovrà essere verificato nella configurazione tipo, individuata a schema, e l'esito dei controlli dovrà essere riportato su registro.

ART. 37 – NORME IGIENICO – SANITARIE

1. Gli operatori su aree pubbliche debbono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande. Il commercio di sostanze alimentari, ove non espressamente vietato dalle norme vigenti, deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze. Le norme particolari concernenti il commercio di tali sostanze sono indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
2. Il personale di vigilanza addetto ai controlli può interdire la vendita promiscua sullo stesso banco o veicolo di generi alimentari e non, qualora constati il rischio di reciproco inquinamento. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

ART. 38 TOSAP - TARI

1. Per il pagamento della TOSAP (Tassa occupazione suolo pubblico) e della TARI (Tariffa rifiuti) si rimanda espressamente a quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti Comunali.

ART. 39 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.

2. Quando siano esposti insieme più esemplari dello stesso valore di un articolo normalmente venduto ad unità, anche non identici, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 40 – SANZIONI

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolari gravità:
 - a) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) L'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per la revoca delle autorizzazioni si rimanda a quanto stabilito agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.
5. Il Comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi, per iscritto al Comune entro trenta giorni dallo svolgimento della Fiera.
6. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 21 – comma 11 – della L.R. 06/2010, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.500,00 ad €. 10.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
7. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 ad €. 3.000,00 chiunque:
 - a) Commetta l'infrazione di cui al comma 2 – lett. b);
 - b) Non assolve l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art. 21 – comma 10 – dalla L.R. 06/2010;
 - c) Viola la disposizione di cui all'art. 21 – comma 11 ter – della L.R. 06/2010;

- d) Viola di divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 22 – comma 8 – della L.R. 06/2010;
 - e) Esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'art. 30 del presente Regolamento.
8. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui agli artt. 21 – comma 2 e 22 – commi 2,4,5 e 7 della L.R. 06/2010, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 ad €. 3.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
9. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'art. 21 – comma 10 – della L.R. 06/2010 o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 ad €. 3.000,00. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 ad €. 1.000,00.

ART. 41 - VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e dalle leggi e disposizioni in materia è effettuata la Comando della Polizia locale Comunale.

ART. 42 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti.